COMUNE DI TRENTO

Servizio beni comuni e gestione acquisti
Ufficio economato
via Belenzani, 19 I 38122 Trento
tel. 0461 884106 I fax 0461 884352
servizio.benicomuni-acquisti@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30-12

Trento, 18 luglio 2018

C_L378|RFS040|_185552/18/07/2018/4.8.2/2018/16

BANDO DI GARA

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN VIA TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE, RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) AI SENSI DELL'ART. 29 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 2/2016 – PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2021.

CIG n. 756924850C

SI INDICE

confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 comma 2 l. h) della L.p. 23/1990 nelle forma dell'asta pubblica, in esecuzione della determinazione dirigenziale 13 luglio 2018 n. 40/52, per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti nella struttura di via Torre Vanga, 13 e dell'autopulente adiacente, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 17 della L.p. 2/2016.

La partecipazione al confronto concorrenziale è riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 29 della L.p. 2/2016 in attuazione dei principi di cui all'art. 2 comma 2 della legge citata.

Normativa applicabile

- Art. 4 e ss. della legge 381/1991;
- Artt. 2 comma 2 e 29 delle L.p. 2/2016;
- art. 21 comma 2 l. h) della L.p. 23/1990;
- Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 22 maggio 1991 DPGP n. 10- 40/Leg;
- Linee Guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B approvate con delibera della G.P. n. 129 d.d. 2.02.2015;
- Il D.lgs. 50 del 2016 e s.m. nelle norme espressamente richiamate.

Procedura soggetta ad AVCPass.

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito**.

A partecipare alla seduta di gara pubblica, fissata per il **giorno 04 settembre 2018 alle ore 09.00 presso Casa del Capitolo – sala dei Cavalieri Crociati (piano 2), Via Belenzani n. 18,**

Trento, sono ammessi tutti gli offerenti.

A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

N.B.

Responsabile del procedimento: avv. Valentina Iaria (tel. 0461.884107) – Servizio beni comuni e gestione acquisti.

Sostituto in caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento: dott. Elisabetta Dallapè – (tel. 0461.884337).

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizio.benicomuni-acquisti@pec.comune.trento.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno **08 agosto 2018** e le relative risposte sono comunicate almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

PARAGRAFO I – OGGETTO DELLA GARA

L'affidamento ha per oggetto il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici collocati nella struttura comunale di via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente la stessa come specificato nel capitolato speciale Allegato 1 al presente bando.

Lo svolgimento del servizio avviene con l'impiego di persone in condizione di svantaggio finalizzate al loro reinserimento lavorativo come previsto dall'art. 4 e ss. della legge n. 381/1991.

PARAGRAFO II – VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto è pari a **Euro 192.200,00 (IVA esclusa)** ed è costituito da:

- l'importo per il servizio di custodia e pulizia previsti dal capitolato per il periodo dell'affidamento per un totale di **Euro 174.160,00 (IVA esclusa)**;
- l'importo per le attività a chiamata richiedibili dall'Amministrazione nell'arco del triennio stimato in complessivi **Euro 3.255,00 (IVA esclusa);**
- l'importo relativo all'eventuale opzione di proroga tecnica per il servizio di custodia e pulizia e per la

quota parte per le attività a chiamata per un periodo massimo di 3 mesi è di **Euro 14.785,00 (IVA esclusa)**

I costi per la sicurezza, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a zero non sussistendo rischi da interferenza.
I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m., per il periodo dell'affidamento sono pari ad **Euro 165.865,50** calcolati sulla base delle indicazioni provinciali.

PARAGRAFO III – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

A norma dell'art. 3 del capitolato, il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici e del bagno autopulente è affidato per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021.
Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, a mezzo PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m., dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinata alla consegna formale dell'immobile, unitamente all'elenco degli arredi ed attrezzature, mediante la sottoscrizione di entrambe le parti di apposito verbale (art. 8 del Capitolato speciale).
Su richiesta dell'Amministrazione comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'affidatario è tenuto all'erogazione del servizio di custodia e pulizia di cui al capitolato, fino ad ulteriori tre mesi, alle medesime condizioni previste nello stesso.

PARAGRAFO IV – PERSONALE IMPIEGATO

Con l'affidamento del servizio di cui alla presente gara ad un nuovo aggiudicatario, l'attività prevista viene svolta impiegando persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/1991; la selezione del personale dovrà avvenire di concerto con l'Amministrazione, su segnalazioni da parte del Servizio Attività sociali, qualora non si tratti di personale già selezionato ed in attività nei precedenti affidamenti per i quali è garantita la continuità di servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 32, comma 2 della L.p. 2/2016. Si precisa che qualora, nel corso dell'affidamento, detto personale non risulti idoneo al servizio, ne potrà essere chiesta la sostituzione. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale.

Si rinvia all'art. 13 del capitolato speciale relativo alle norme sulla sicurezza e si dà atto che, dalla valutazione effettuata anche dal R.S.P.P. della scrivente Amministrazione, non risulta necessaria la redazione del DUVRI in quanto i momenti di eventuale compresenza tra dipendenti comunali e/o soggetti di altri enti chiamati dal Comune e dipendenti dell'affidatario sono particolarmente limitati.

PARAGRAFO V - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammesse a partecipare alla gara le cooperative sociali di tipo B), in forma singola o riunite o

consorziate, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi.

Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare, anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara** sia il consorzio sia il consorziato.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al Paragrafo VII.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato alla sezione IV del presente paragrafo.

SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo:

1. Assenza motivi di esclusione – art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. (Allegato 2 al presente bando):
   la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.p. 2/2016 e dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
2. Requisiti professionali:
   Iscrizione all'Albo competente delle Cooperative Sociali (tipo B);
3. Requisiti di idoneità tecnica:
   esperienza diretta nella gestione del servizio di custodia e pulizia maturata per almeno un anno nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste, ferma restando la necessità che sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del presente bando in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.

SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Il servizio prevede un'unica prestazione principale e, pertanto, non essendo previste prestazioni secondarie**,** a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "**orizzontale**" e i requisiti indicati nella **Sezione I del presente Paragrafo** devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

I) il requisito di cui al **numero 1. -** assenza dei motivi di esclusione - deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;

II) il requisito di cui al **numero 2.** - requisiti professionali - deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;

III) il requisito di cui al **numero 3.** - requisiti di idoneità tecnica - deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Si precisa che il requisito indicato deve essere posseduto in via maggioritaria dall'Impresa mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento

non ancora costituito.

SEZIONE III – CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente Paragrafo. In caso contrario, i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

SEZIONE IV – AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al paragrafo V, sezione I, n. 3, a condizione che l'Impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.

In tal caso, l'operatore economico dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo VII capitolo 2:

- il DGUE compilato e sottoscritto dall'Impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento. Il DGUE deve essere accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore;
- la DICHIARAZIONE sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'Impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di nullità dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima Impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, pena l'esclusione di entrambi;
- l'operatore economico e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'Impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.

PARAGRAFO VI – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando, comprensivo di tutti i suoi allegati, **è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it) .**

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Protocollo
VIA MACCANI N. 148
38121 TRENTO
ENTRO LE ORE 12.00
DEL GIORNO 27 agosto 2018
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

un **plico contenente le altre buste, chiuso sui lembi con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità)**, contenente la documentazione di cui al Paragrafo VII del presente bando di gara.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente indicazione:

a) ragione sociale/denominazione dell'offerente;
b) **"Offerta relativa alla gara per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente riservata alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 2/2016".**

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara**:

1) **la mancata indicazione sul plico** sopra descritto **del riferimento della gara** cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;

2) **la mancata chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatisi.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'Allegato 3 al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all'Impresa offerente.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione del plico in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso

fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'operatore economico potrà eseguire l'eventuale sopralluogo tramite un proprio legale rappresentante o soggetto da quest'ultimo formalmente incaricato e munito di specifica delega o altro documento legittimante, previa apposita richiesta al responsabile del procedimento come sopra individuato, effettuata tramite mail all'indirizzo servizio.benicomuni-acquisti@pec.comune.trento.it e comunque entro le **ore 12 del giorno 3 agosto 2018**. Si precisa che **l'effettuazione del sopralluogo tecnico non è obbligatoria** ai fini dell'ammissibilità dell'offerta.

PARAGRAFO VII - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al Paragrafo VI deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione sotto indicata al **Capitolo 2 "Documentazione Amministrativa"**;
- **i plichi "Offerta tecnica"** e **"Offerta economica"** indicati al **Capitolo 3 "Offerta"** contenenti tutta la documentazione indicata nel medesimo Capitolo.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli **deve essere presentata in carta resa legale** (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'Impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del numero 1, del Capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata**.

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente ai **plichi** indicati nel Capitolo 3, contenenti la documentazione indicata nel medesimo Capitolo) **tutta la documentazione indicata nel presente Capitolo:**

1. **la Dichiarazione criteri di partecipazione – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** (Allegato 2 al presente bando) resa in carta libera dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:
   - dati identificativi dell'Impresa – (allegato 2 – parte II);
   - motivi di esclusione - (allegato 2 – parte III);
   - requisiti di idoneità professionale – (allegato 2 – parte IV);

   Relativamente ai requisiti di idoneità professionale si precisa che la dichiarazione deve essere completata con l'indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso del

requisito di carattere speciale di cui sopra, e pertanto, deve contenere l'indicazione: l'**oggetto** del contratto, l'**Ente** per il quale è stato effettuato il servizio di custodia e pulizia, il **periodo** di svolgimento. In fase di controllo verrà richiesta agli Enti l'**attestazione della regolarità** dell'esecuzione del contratto.

Si rammenta che in alternativa alla compilazione dell'Allegato 2, l'inesistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti può essere attestato dai partecipanti mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in carta libera e in forma semplificata, sottoscritta dal Legale rappresentante (o da altra persona titolata a impegnare l'Operatore economico offerente). Alla suddetta dichiarazione, deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che, qualora l'offerente non possa dichiarare (ex D.P.R. n. 445/2000) l'inesistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359, (comma 5, lettera m), art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.), può attestare la situazione di controllo o la sussistenza di una qualsiasi altra relazione – anche di fatto - con altri soggetti partecipanti alla medesima gara e contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo e/o relazione è ininfluente nella formulazione dell'offerta presentata. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dai documenti utili a dimostrare quanto attestato, che devono essere inseriti in apposita busta chiusa e sigillata (con ceralacca o strumento equivalente), controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente, riportante l''indicazione "documenti ex art. 2359 c.c." ed inserita – a sua volta – nella plico esterno unitamente alla documentazione amministrativa.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni e/o la mancata dichiarazione di una situazione di controllo del sopra riportato articolo è causa di esclusione dalla gara.

2. **La DICHIARAZIONE D'IMPEGNO** (Allegato 4 al presente bando)(in carta legale o resa legale, salvo eventuali esenzioni da dichiarare), resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, attestante:

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Capitolato speciale e i relativi allegati;

  N.B.: la mancata accettazione del Capitolato speciale (e dei relativi allegati) **comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.**
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale.

N.B.: In allegato al presente bando (Allegato 4) è posto un fac-simile di dichiarazione di cui al numero 2, del quale si richiede l'utilizzo per la partecipazione alla gara.

3. **La Documentazione CONTRIBUZIONE ad A.N.AC.** in originale comprovante il versamento di **euro 20,00** a titolo di contribuzione secondo il disposto della deliberazione A.N.AC. di

data 21 dicembre 2016 e secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. Nel link indicato sono esplicitate tutte le informazioni necessarie all'operatore economico per l'iscrizione e il corretto versamento dell'importo.

4. **Il documento PASS$_{OE}$ ai fini dell'AVC$_{PASS}$** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, **da produrre in sede di partecipazione di gara**.

N.B.: Fermo quanto stabilito in merito alla Sezione IV del presente paragrafo, l'omessa presentazione anche di una solo dei documenti sopra indicati, ad eccezione del documento di cui al punto 4 (**PASS$_{OE}$**), comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 31 della L.p. 2/2016 e s.m., degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m. e della deliberazione dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016.

CAPITOLO 3 – OFFERTA

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

Nel plico esterno, di cui al Paragrafo VI, devono essere inseriti:

- il **plico A,** descritto nel successivo punto **A,** contenente l'offerta tecnica.
- il **plico B,** descritto nel successivo punto **B,** contenente l'offerta economica.

Entrambi i plichi devono:

a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;

b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture "**PLICO A – OFFERTA TECNICA**" e "**PLICO B – OFFERTA ECONOMICA**".

N.B.

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. devono essere presentate una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara:

– la presentazione di più offerte tecniche e/o economiche, senza possibilità alcuna di regolarizzazione;

– attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, per garantirne la segretezza, **comporta l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b), nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica.

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle spiegazioni dell'offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP che conduce il subprocedimento di verifica dell'anomalia), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso**.

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

A) PLICO A – "OFFERTA TECNICA"

Nel plico A - Offerta tecnica, deve essere inserito quanto di seguito indicato.

1. La documentazione costituente l'OFFERTA TECNICA è redatta secondo le modalità di seguito indicate.

a) L'offerta tecnica si compone da:

- Allegato 5 - A.1 – Modello per la formulazione del progetto gestionale sociale – Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio e proposta di inserimento lavorativo – (**documento obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara**);
- Allegato 5 - A.2 – Modello per la qualità professionale degli operatori segnalati dalla cooperativa a supporto delle persone svantaggiate – (**documento obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara**);
- Allegato 5- A.3 – Modello di proposta innovativa delle prestazioni – (documento eventuale)
- Allegato 5 - A.4 – Modello di piano delle attività inerenti i servizi oggetto di affidamento – (**documento obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara**);

b) L'offerta tecnica deve essere redatta su carta legale o resa legale (salvo eventuali esenzioni da dichiarare) e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e partita iva dell'Impresa offerente;

c) la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere datata e sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata a impegnare legalmente l'Impresa offerente secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo;

d) l'offerta tecnica deve essere redatta nel **rispetto del Capitolato speciale e dei relativi allegati i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili** del servizio.

Si precisa che:

- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
- la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VIII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale;

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

B) PLICO B - OFFERTA ECONOMICA

Nel plico B - Offerta economica, deve essere inserito **a pena di esclusione,** quanto di seguito indicato:

1. **l'OFFERTA ECONOMICA** è redatta secondo le modalità di seguito indicate.

   a) l'offerta economica è **redatta su carta legale o resa legale** (salvo eventuali esenzioni da dichiarare) e recante l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'Impresa offerente;

   b) l'offerta economica deve essere datata e sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata a impegnare legalmente l'Impresa offerente;

   c) la formulazione dell'offerta economica avviene mediante:

   - l'indicazione del **ribasso percentuale unico** da applicarsi agli importi di cui all'Allegato 6, indicando l'espressione sia in cifre che in lettere (con la precisazione che in caso di discordanza l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere);
   - della quota di oneri di sicurezza generali compresi nell'offerta (espressa in termini percentuali da applicarsi alle quote per come risultanti dall'offerta) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
   - l'indicazione dei costi della manodopera compresi nell'offerta (da esprimersi in euro/annui) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m..

N.B. Costituisce causa di esclusione dalla gara
- la formulazione dell'offerta economica secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera c), nel caso in cui l'offerta non sia identificabile in modo inequivocabile;
- la mancata indicazione anche solo di una delle voci richieste nell'Allegato n. 6(esclusa ogni possibilità di regolarizzazione);
- la mancanza di sottoscrizione dell'offerta economica, esclusa ogni possibilità di

regolarizzazione.

N.B. A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

2. eventualmente la dichiarazione in carta legale o resa legale (salvo eventuali esenzioni da dichiarare), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da suo procuratore, attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del servizio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016 e s.m.. Tale dichiarazione deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:

- delle parti del contratto che si intendono subappaltare;
- dell'importo oggetto di subappalto con la specificazione della relativa percentuale (incidenza percentuale sull'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta)**.**

Si precisa che è consentito, previa autorizzazione del Comune, il subappalto del servizio oggetto del Capitolato limitatamente al 30% dell'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta**.**

Le parti del contratto subappaltate devono essere comunque eseguite con il personale individuato ai sensi del paragrafo IV del presente bando, nel rispetto della clausola sociale ex art. 32 comma 2 L.p. 2/2016 e secondo quanto specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Ulteriori informazioni in materia di subappalto sono dettagliate alla **lett. C) del Paragrafo XI**;

Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di merci e macchinari.

N.B. In allegato al presente bando (**Allegato n. 7 al presente bando**) è posto un fac-simile di dichiarazione di subappalto che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. la documentazione descritta nella Sezione I del presente Paragrafo, dedicata alle Imprese singole, deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti alla Sezione II del Paragrafo V del presente bando:

A) INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel Capitolo 1 della Sezione I del presente Paragrafo.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA

Nel plico esterno di cui al Paragrafo VI deve essere inserita - **a pena di esclusione** – la documentazione indicata nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo con le seguenti precisazioni:

- la **Dichiarazione criteri di partecipazione – DGUE** di cui al **numero 1. del Capitolo 2, della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo V del presente bando;
- la **DICHIARAZIONE D'IMPEGNO** di cui al **numero 2. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere resa da **ciascuna** delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna delle Imprese aderenti il raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del Paragrafo V del presente bando;
- la **Documentazione CONTRIBUZIONE ad A.N.A.C.** comprovante il versamento (che è unico) a titolo di contribuzione di cui al **numero 3. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo effettuato dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti**. È ammesso anche il versamento effettuato da un'Impresa facente parte del raggruppamento diversa dalla capogruppo purché vi sia il chiaro ed inequivoco riferimento a tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento partecipante alla gara;
- il **documento** "**$PASS_{OE}$**" di cui al **numero 4. del Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere presentato da **ciascuna** delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- **l'OFFERTA TECNICA** descritta al **punto A) del Capitolo 3 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- **l'OFFERTA ECONOMICA** descritta al **punto B) del Capitolo 3 della Sezione I del presente Paragrafo** deve:
    1. recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di **ciascuna** delle Imprese partecipanti;
    2. recare la sottoscrizione del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente **ciascuna** delle imprese partecipanti;
- la dichiarazione di **SUBAPPALTO** descritta al **n. 2 nel punto B) del Capitolo 3 della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere sottoscritta da **ciascuna** delle Imprese partecipanti;

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

a) il **Consorzio** deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente

Paragrafo dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;

b) a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. **il Consorzio e ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa** alla gara devono produrre – **a pena di esclusione dalla gara** - unitamente alla documentazione prescritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al Paragrafo VI del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel Capitolo 2 della Sezione I del presente Paragrafo ed ai plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma esternamente agli stessi) il **DGUE di cui al numero 1. del Capitolo 2** della Sezione I del presente Paragrafo. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;

c) il **documento "PASS$_{OE}$"** di cui al **numero 4. del Capitolo 2, della Sezione I del presente Paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa** nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;

d) **tutta** l'ulteriore documentazione prevista **nella Sezione I del presente Paragrafo** deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

SEZIONE IV – SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti rese, la seduta di gara è sospesa e si procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che, in ogni caso, il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

- in merito al **DGUE** di cui al numero 1. del Capitolo 2, della Sezione I del Paragrafo VII, (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):
  - mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
  - mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
  - incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- in merito alla **DICHIARAZIONE D'IMPEGNO** di cui al numero 2. del Capitolo 2, della Sezione I, del Paragrafo VII:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni richieste da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

➢ in merito al **CONTRIBUTO ad A.N.AC.** di cui al numero 3. del Capitolo 2, della Sezione I del Paragrafo VII:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

N.B. Atteso il disposto dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016, **si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando**;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Non è ammessa la regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.
All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

PARAGRAFO VIII – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di individuazione del soggetto cui affidare il servizio viene effettuata ai sensi dell'articolo 21 della L.p. 23/1990 e s.m nella forma dell'asta pubblica e il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità e prezzo) ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.p. 2/2016, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti elementi di valutazione:

A) ELEMENTI TECNICI (PUNTEGGIO TECNICO)	70
B) ELEMENTI ECONOMICI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	**100**

A) OFFERTA TECNICA – punti 70

L'offerta tecnica è costituita dal progetto gestionale sociale e dal merito tecnico-organizzativo

(elementi qualitativi ed elementi quantitativi).

a) **Progetto GESTIONALE SOCIALE:** punteggio massimo 40	
Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio e di una proposta di inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati utilizzando l'allegato A.1, specificando:	
ELEMENTI	**MAX**
Illustrazione delle modalità di accoglienza e di collocazione dei lavoratori, compilando la parte a) dell'allegato sopra citato;	**10**
Illustrazione della metodologia di accompagnamento e sostegno del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidate ed in particolare nelle fasi iniziali, compilando la parte b) dell'allegato sopra citato;	**10**
Illustrazione del piano di formazione ed addestramento a favore dei lavoratori, in particolare senza pregressa esperienza in mansioni analoghe, compilando la parte c) dell'allegato sopra citato;	**5**
Illustrazione della modalità con le quali di intende garantire un adeguato monitoraggio del progetto individualizzato, compilando la parte d) dell'allegato sopra citato ;	**10**
Illustrazione di ulteriori elementi che garantiscano la piena integrazione sociale dei lavoratori, compilando la parte e) dell'allegato sopra citato.	**5**

b) **Merito tecnico-organizzativo:** punteggio massimo 30	
Programma gestionale del servizio di custodia e pulizia e aspetti tecnico organizzativi:	
ELEMENTI	**MAX**
Indicazioni, utilizzando l'allegato A.2, delle qualità professionali del Responsabile Sociale individuato dalla cooperativa a supporto delle persone svantaggiate, intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza professionale in analoghe mansioni di supporto ed inserimento socio - lavorativo di persone svantaggiate a cui saranno attribuiti i seguenti punti: 1. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale) in materie sociali, psico-pedagogiche o equivalenti, punti 5; 2. da 2 a 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale) in materie sociali, psico-pedagogiche o equivalenti, punti 4; 3. oltre 5 anni di esperienza con altri Diplomi di laurea (di durata almeno triennale), punti 3; 4. da 2 a 5 anni di esperienza con altri Diplomi di laurea (di durata almeno triennale), punti 2; 5. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di maturità, punti 1;	**5**
Formulazione di una proposta innovativa delle prestazioni richieste dal capitolato, con particolare riferimento al servizio di cambio monete e la rilevazione automatica delle presenze del personale addetto, utilizzando l'allegato A.3.	**10**
Formulazione di un piano dettagliato delle attività inerenti i servizi oggetto di affidamento e articolazione dell'orario di lavoro, garantendo la custodia dei bagni pubblici, durante le operazioni di pulizia del bagno autopulente così come specificato dal capitolato, utilizzando l'allegato A.4.	**15**

- **Metodo di calcolo per l'offerta tecnica – Progetto gestionale sociale e merito tecnico organizzativo – Elementi qualitativi e quantitativi**

Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati ed entro i

limiti indicati distintamente per ciascuno degli elementi medesimi, la Commissione procede all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo quanto di seguito specificato, con esclusione dei sottoelementi per i quali il punteggio viene attribuito secondo le modalità in esso riportate:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
OTTIMO	1
PIÙ CHE BUONO	0,9
BUONO	0,8
PIÙ CHE DISCRETO	0,7
DISCRETO	0,6
POSITIVO	0,5
QUASI POSITIVO	0,4
PARZIALMENTE NEGATIVO	0,3
NEGATIVO	0,2
GRAVEMENTE NEGATIVO	0,1
NON TRATTATO/TRATTATO IN MODO NON VALUTABILE	0

Nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi si terra conto delle due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5 e all'unità inferiore qualora la terza cifra sia pari od inferiore a 5.

N.B.

– La mancanza dei documenti indicati come obbligatori alla lettera A), al capitolo 3 del paragrafo VII comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

– In caso di mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica sarà assegnato punteggio pari a 0 (zero) all'intera offerta tecnica, per gli elementi di riferimento (esclusa ogni possibilità di regolarizzazione).

– L'incompletezza della documentazione richiesta, la sua lacunosità o contraddittorietà tale da non consentire alla Commissione la **valutazione dei requisiti migliorativi** soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

B) OFFERTA ECONOMICA – punti 30

L'offerta economica è **calcolata sul ribasso percentuale unico offerto**, così come indicato nell'allegato 6 – offerta economica, dall'operatore economico per lo svolgimento dei servizi e delle attività richieste nel capitolato speciale dall'Amministrazione.

All'offerta economica verrà attribuito un massimo di 30 punti. Il punteggio verrà calcolato utilizzando la formula di seguito riportata:

$$Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$$

dove:

Vi = punteggio compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo;

Ri = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

Rmax = Ribasso percentuale massimo offerto in gara

$^{\alpha}$ *= esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo corrispondente a 0,2;*

L'importi risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta sono arrotondati per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

L'offerente dovrà dare, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**, evidenza dei costi per la sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che dovranno essere specificatamente quantificati.

PARAGRAFO IX – PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'art. 21, commi 6, della L.p. 2/2016 e s.m. e degli artt. 37, 38 e 39 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.
Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando, procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e, di conseguenza, ammette o esclude i concorrenti dalla gara.
Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti e alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.
A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o dal responsabile del procedimento di gara.
Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

a) plico A: offerta tecnica;
b) plico B: offerta economica.

Di seguito, i plichi contenenti le offerte tecniche (plico A - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono trasmessi alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
Ciascun plico contenente l'offerta economica (plico B - Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.
La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.p. 2/2016 e s.m..

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.p. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi predetti e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel “Plico A – Offerta tecnica” presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l’esclusione dalla gara** nel caso in cui un’offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull’offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato e i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche "Plico B - Offerta economica", ad accertare la regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuta e a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).
Contemporaneamente procede a dare lettura dell'offerta economica.
Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.
Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio.
Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto nella graduatoria provvisoria stessa, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria provvisoria.
Il Presidente di gara, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere di anomalia rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 18 comma 12 ter della L.P. 23/1990 e s. m. sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. A norma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione dell'anomalia anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.
Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anomalo rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.
Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla

legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente l'offerta economica, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anomala in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.

Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anomale le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anomala e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte risultate anomale.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.

Nella nuova seduta pubblica, il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando il verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili o rilevino il mancato rispetto delle prescrizioni degli atti di gara (con particolare riguardo alle prescrizioni minime inderogabili fissate nel Capitolato speciale) o dell'offerta tecnica.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Fermo restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dal Presidente di gara e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.p. 2/2016 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.p. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg., del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. limitatamente alle parti espressamente richiamate.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'Impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PassOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'Impresa aggiudicataria a non presentare il PassOE). In

esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'Impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

PARAGRAFO X – VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione procede alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione (requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale) richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo quanto stabilito dall'art. 22 della L.p. 2/2016, nei confronti dell'aggiudicatario.

Il riscontro dell'assenza dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario comporta:

a) la revoca dell'aggiudicazione con esclusione dalla gara ed aggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria;

b) la segnalazione della falsa dichiarazione all'ANAC e all'Autorità giudiziaria. L'ANAC se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla procedura di gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara stessa.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnico-professionale, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare **nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'esito della gara, le certificazioni rilasciate dai committenti** dai quali si evinca che l'Impresa ha effettuato per almeno un anno nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando il servizio di custodia e pulizia nonché l'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. n. 2/2016 qualora la prova non è fornita o

non è confermato il possesso dei requisiti richiesti si procede all'annullamento dell'aggiudicazione. Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

PARAGRAFO XI – ULTERIORI INFORMAZIONI

INFORMAZIONI INERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA:

A) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato speciale la risoluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

C) Prescrizioni in merito al subappalto.
L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. E' consentito il subappalto del servizio oggetto del Capitolato limitatamente al 30% dell'importo complessivo del servizio come risultante dall'offerta. L'aggiudicatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.
Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di merci e macchinari.
L'affidamento è consentito, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto dell'art. 26 della L.P. 26/2016 e s.m. e dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per quanto compatibile, nonché delle seguenti condizioni:
1. che l'affidatario del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subappaltare;
2. che l'affidatario del servizio provveda a presentare al Comune apposita istanza per il

rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione, presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti al servizio subappaltato;

3. che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;
4. che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, l'affidatario trasmetta:
   - una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 6);
   - una dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;
5. che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmetta copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del luogo di esecuzione del contratto;
6. che il subaffidatario:
   - sia iscritto, se italiano, all'Albo competente delle Cooperative sociali di tipo B (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti albi/registri professionali);
   - disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;
7. che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'affidatario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

L'affidatario del servizio deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.

A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'art. 73 comma 11 della suddetta L.p. n. 2/2016 e s.m., pubblica nel sito internet istituzionale le somme liquidate ed i relativi beneficiari.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. A norma di quest'ultimo, l'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio

dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

Il subappalto delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione del contratto.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che i subappaltatori si impegnino ad osservare le condizioni indicate nel Capitolato, ivi compresa l'applicazione del contratto individuato tra i CCNL (ed integrativo provinciale, se presente) di riferimento così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796.

Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

D) Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva, secondo le modalità indicate nell'art.19 del Capitolato speciale.

E) A norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipulazione del contratto l'Amministrazione può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del contratto, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

F) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dagli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679.

G) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in

sede in offerta.

H) Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'A.N.AC.).

I) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) ed Allegato 8 al presente bando - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto

J) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Beni comuni e gestione acquisti.

K) Si precisa che il Capitolato speciale (completo dei sui allegati) costituirà parte integrante del contratto di appalto.

f.to La Dirigente
Dott.ssa Marta Sansoni

Allegati:

- Allegato 1 – Capitolato Speciale;
- Allegato 2 – Dichiarazione criteri di partecipazione – DGUE;
- Allegato 3 – Ricevuta al protocollo;
- Allegato 4 – Dichiarazione d'impegno;
- Allegato 5.A.1 – Offerta tecnica – Modello per la formulazione del progetto gestionale sociale – Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio e proposta di inserimento lavorativo;
- Allegato 5.A.2 – Offerta tecnica Modello per la qualità professionale degli operatori segnalati dalla cooperativa a supporto delle persone svantaggiate**;**
- Allegato 5.A.3 – Offerta tecnica – Modello di proposta innovativa delle prestazioni;
- Allegato 5.A.4 – Offerta tecnica – Modello di piano delle attività inerenti i servizi oggetto di affidamento;
- Allegato 6 – Offerta economica;
- Allegato 7 – Dichiarazione di subappalto;
- Allegato 8 – Codice di comportamento
- Allegato 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Allegato 10 – Dichiarazione conto corrente dedicato.